



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE  
DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DI  
SERVIZI E/O FORNITURE**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'implementazione e la gestione **dell'Elenco degli operatori economici/fornitori di beni e servizi per l'affidamento di servizi e/o forniture** dell'ANCI (di seguito anche solo "Elenco"), che costituisce l'archivio informatizzato nel quale sono raccolti i dati nonché i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale degli Operatori Economici<sup>1</sup>, interessati alla realizzazione di fornitura di beni e prestazione di servizi in favore dell'ANCI.

L'**Elenco** è un archivio aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento che sono interessati ad avere rapporti contrattuali con l'ANCI e dal quale quest'ultima può attingere ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici") ed ai sensi dell'art. 1, All. II.I del D.lgs. n. 36/2023.

Con il presente regolamento ANCI intende fissare i criteri per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco, stabilendone le modalità di utilizzo e di aggiornamento.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori iscritti nell'Elenco, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei contratti, art. 50, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del principio di rotazione degli inviti e affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il presente Regolamento viene adottato per gli affidamenti in relazione ai quali trova applicazione l'art. 50 del D.lgs. n.36/2023.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle relative misure di attuazione. E' in ogni caso fatto salvo quanto eventualmente previsto, in via più stringente, da specifici progetti europei e dalle relative regole operative.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione del predetto Elenco non costituiscono per l'ANCI l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para-concorsuale o comunque di gara.

L'istanza di iscrizione all'Elenco, le dichiarazioni, i documenti e gli altri dati resi dagli operatori economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a realizzazione di forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle categorie di opere, categorie merceologiche e/o settori di servizi definiti nel Regolamento stesso.

---

<sup>1</sup> Operatore Economico ai fini del presente Regolamento è qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;



L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, né comporta alcun vincolo, in capo all'ANCI per l'affidamento delle forniture e/o dei servizi.

Resta comunque salva la facoltà per ANCI di rivolgersi anche a fornitori non iscritti all'Elenco da selezionare mediante procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.

Il presente Regolamento è liberamente accessibile tramite il sito istituzionale dell'Associazione all'indirizzo [www.anci.it](http://www.anci.it), sezione "Amministrazione Trasparente".

## **2. MODALITA' DI ISCRIZIONE E PUBBLICITA'**

L'Elenco è costituito previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul sito internet dell'ANCI [www.anci.it](http://www.anci.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente". L'Avviso stabilisce i requisiti di cui deve essere in possesso l'operatore economico ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Per poter presentare la domanda di iscrizione all'elenco l'operatore economico dovrà registrarsi online seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma predisposta da ANCI, accessibile al seguente link: **[anci.acquistitelematici.it](http://anci.acquistitelematici.it)**.

Per poter procedere al perfezionamento della registrazione l'operatore dovrà inserire i dati richiesti, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione, come richiesto dalla stessa procedura.

Il buon esito della predetta procedura verrà comunicato all'operatore economico mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione, unitamente alle credenziali di accesso, che dovranno essere utilizzate ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Elenco.

La domanda di iscrizione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere compilata online, in lingua italiana, secondo il format presente nella piattaforma dell'ANCI.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione.

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.

Ai fini del perfezionamento della domanda l'operatore economico dovrà compilare il format e allegare un documento di riconoscimento proprio/del legale rappresentante in corso di validità nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

Nella medesima sezione del sito ANCI - "Amministrazione Trasparente" saranno pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nonché all'Elenco, con particolare riferimento alle categorie di opere o merceologiche e/o settori di servizi e/o che l'ANCI dovesse ritenere di apportare sulla base delle proprie esigenze.

## **3. CONVALIDA ISCRIZIONE, VERIFICA REQUISITI E VARIAZIONI SUCCESSIVE**

L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della procedura di convalida da parte di ANCI, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Detto termine può essere prorogato fino a 90 giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute.

L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC, dall'indirizzo [appalti@pec.anci.it](mailto:appalti@pec.anci.it).

Si precisa che l'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco.

Ai fini della convalida ANCI si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30



giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, ANCI rigetterà la richiesta di iscrizione.

A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare ANCI, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

ANCI si riserva di effettuare controlli periodici, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, ANCI procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo art. 4.

Al termine di tale procedura, ANCI convaliderà l'iscrizione all'Elenco, inserendo ciascun operatore economico, sulla base di quanto dichiarato nonché degli ambiti di interesse indicati, in una delle categorie merceologiche e/o settori di servizio e/o opere presenti nella specifica sezione della piattaforma predisposta da ANCI.

#### **4. VALIDITA', ESCLUSIONI e RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

L'iscrizione all'Elenco ha validità di 12 mesi dall'avvenuta convalida dell'iscrizione. Gli operatori economici potranno rinnovare l'iscrizione tramite l'apposito *form* online, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, ANCI si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni ANCI rigetterà la richiesta di rinnovo.

Gli operatori economici inseriti nell'Elenco prendono atto che la verifica della incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione/rinnovo e quanto diversamente accertato da ANCI comporterà - salvo la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente - la cancellazione dall'Elenco, la risoluzione immediata di qualsiasi eventuale rapporto contrattuale in essere, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con ANCI.

#### **5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) alla scadenza della validità dell'iscrizione prevista dall'art. 4 qualora l'operatore economico non ne abbia richiesto e ottenuto il rinnovo;
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero l'ANCI verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;

#### **6. REQUISITI DI ISCRIZIONE**

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di servizi e/o forniture.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:



- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023 ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 D.lgs. n. 36/2023, richiesti nel *form* di iscrizione; In ogni caso gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del DM 24/10/2007.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

## **7. CRITERI E MODALITA' DEGLI AFFIDAMENTI**

ANCI, sulla base di specifiche esigenze rilevate e coerentemente allo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, selezionerà gli operatori economici iscritti all'Elenco nell'ambito delle relative categorie merceologiche e/o settori di servizi e/o opere indicati nella specifica sezione della piattaforma elettronica predisposta da ANCI.

Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

ANCI si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di servizi e/o forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico ANCI dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte di ANCI, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

## **8. RESPONSABILE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E/O FORNITURE**

Responsabile della tenuta e della gestione dell'Elenco, nonché Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Saporito, responsabile della tenuta e gestione degli Elenchi di ANCI.

## **9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR n. 679/2016, dal D.lgs. n. 101 del 2018 e dal D.L. 139/2021 si informa che i dati forniti dagli Operatori Economici sono trattati da ANCI esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell'Elenco e per l'eventuale conferimento del servizio e/o fornitura, nel rispetto della normativa vigente. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità richieste dalla procedura on-line dell'Elenco Fornitori Beni e Servizi dell'ANCI. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Roma, 19 febbraio 2024

F.to  
Il Segretario Generale  
Veronica Nicotra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93